

STUDIO ZAMBELLO

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E TRIBUTARIA

Via Faustino Tanara n. 5 – 43121 Parma

Giuseppe Zambello *Dottore Commercialista Revisore Contabile*

Monica OrtalliDottore Commercialista
Revisore Contabile

Paolo Cuccu Dottore Commercialista Revisore Contabile

Matteo Poli Dottore Commercialista Revisore Contabile Alessandro Zambello
Dottore Commercialista

Michela Aliani Dottore Commercialista

Sara Martinelli *Dottore Commercialista*

Parma, 1° febbraio 2024

Oggetto: D.Lgs. n. 209/2023 – Nuovo regime degli impatriati

Gentilissimi clienti,

l'art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023 disciplina il nuovo regime degli impatriati, con alcune rilevanti modifiche rispetto al previgente regime agevolativo disposto dall'abrogato art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015.

Di seguito intendiamo riepilogarVi le principali caratteristiche della suddetta agevolazione, ponendo particolare enfasi sulle differenze tra la nuova e la vecchia normativa.

1) Soggetti beneficiari

Il nuovo regime degli impatriati si applica ai lavoratori sia italiani che stranieri, purché esercitino l'attività lavorativa nel territorio nazionale per la maggior parte del periodo d'imposta, che **trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024**.

Sono interessati all'agevolazione i **redditi di lavoro dipendente e assimilati e i redditi di lavoro autonomo**, mentre viene confermata **l'esclusione per i redditi d'impresa**.

Detti soggetti devono rispettare i seguenti ulteriori requisiti:

	Vecchio regime	Nuovo regime
		3 anni so il lavoratore preste la proprie
Periodo minimo di residenza all'estero prima del trasferimento della residenza fiscale in Italia	2 anni	se il lavoratore presta la propria attività a favore dello stesso soggetto presso il quale era impiegato all'estero prima del trasferimento in Italia, oppure a favore di un soggetto appartenente allo stesso gruppo

		ex art. 2359 cc., il periodo minimo di residenza all'estero ante trasferimento diventa di: - 6 anni, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto o di altro soggetto
		appartenente allo stesso gruppo; - 7 anni in caso contrario.
Periodo minimo di permanenza della residenza fiscale in Italia dopo il trasferimento	2 anni	4 anni; in caso di sopravvenuto trasferimento in altro Stato prima del decorso dei 4 anni si procederà al recupero di quanto sarebbe stato dovuto in regime di tassazione ordinario (al netto di quanto già versato) e degli interessi.
Livello di qualificazione o specializzazione	Nessun requisito	Requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal D.Lgs. n. 108/2012 e dal D.Lgs. n. 206/2007, ovvero possesso di un titolo di studio superiore (almeno laurea triennale) e svolgimento di una professione di livello 1, 2 o 3.
Obbligo iscrizione AIRE	No	No

2) Misura dell'agevolazione

Le modifiche apportate al regime degli impatriati limitano fortemente la misura dell'agevolazione rispetto al passato. In particolare:

	Vecchio regime	Nuovo regime
Ammontare di reddito ammesso all'agevolazione	Nessun limite	Solo i primi € 600.000, mentre la quota di reddito eccedente viene tassata secondo le regole ordinarie.
Percentuale di sgravio del reddito soggetto a tassazione	70%, aumentata al 90% in caso di trasferimento della residenza in una regione del Sud Italia.	50%, aumentata al 60% in caso di trasferimento in Italia con un figlio minore (anche adottivo) o di sopravvenuta nascita/adozione; in quest'ultimo caso, la maggiore percentuale di sgravio si applica a decorrere dal periodo d'imposta in cui avviene la nascita/adozione e fino alla scadenza del regime agevolativo.
Rispetto dei limiti de minimis	No	Sì

3) Durata dell'agevolazione

Come nel vecchio regime degli impatriati, anche nel nuovo l'agevolazione si applica per **5 periodi d'imposta**, ovvero al periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale in Italia e ai successivi 4. Tuttavia, viene radicalmente modificata la disciplina dell'estensione della durata del beneficio fiscale:

- Vecchio regime: l'agevolazione si applica per ulteriori 5 periodi d'imposta nei casi di:
 - acquisizione della proprietà, anche condivisa, di un'abitazione in Italia in seguito al trasferimento o nei 12 mesi precedenti;
 - presenza di un figlio minorenne o a carico (nel caso questi siano almeno 3, il reddito prodotto nell'ulteriore quinquennio agevolativo è imponibile nel limite del 10%).
- **Nuovo regime:** solo per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia nel 2024, l'agevolazione spetta per **ulteriori 3 periodi d'imposta** se essi sono divenuti gli esclusivi pieni proprietari, entro il 31 dicembre 2023 ma non antecedentemente i 12 mesi dal trasferimento, di un'unità immobiliare residenziale adibita ad abitazione principale.

4) Entrata in vigore del nuovo regime

Il nuovo regime degli impatriati si applica ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024.

Tuttavia, data la minore vantaggiosità del nuovo regime, al fine di salvaguardare gli interessi di coloro che hanno ultimato il trasferimento in Italia nel secondo trimestre 2023 (e che dunque diventerebbero fiscalmente residenti in Italia nel 2024) confidando nell'accesso alla precedente disciplina, è stato previsto che per i soggetti che hanno trasferito la residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 si continui ad applicare il vecchio regime degli impatriati ex art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015.

Restando come sempre a disposizione per ogni necessità di confronto e chiarimento, lo Studio Zambello Vi porge i migliori saluti.